



Università
per Stranieri
di Perugia

**REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DEI CORSI
DI DOTTORATO DI RICERCA**
(emanato con DR n. 524 del 10/10/2025)



TITOLO I. NORME GENERALI	2
Articolo 1 - Ambito di applicazione	2
Articolo 2 - Finalità dei corsi	2
Articolo 3 - Assicurazione della qualità (AQ) e Valutazione Interna	3
Articolo 4 - Accreditamento dei corsi e delle sedi di dottorato	3
TITOLO II. ISTITUZIONE E FUNZIONAMENTO	5
CAPO I. DISPOSIZIONI GENERALI	5
Articolo 5 - Procedure per l'istituzione e rinnovo dei corsi di dottorato	5
Articolo 6 - Cooperazione e mobilità internazionale	7
Articolo 7 - Dottorato di Ricerca in co-tutela di tesi	8
Articolo 8 - Certificazione di "Doctor Europaeus"	9
Articolo 9 - Visiting PhD Student	10
Articolo 10 - Corsi di dottorato industriale	10
Articolo 11 - Corsi di dottorato di interesse nazionale	11
CAPO II. ORGANI DI GESTIONE DEI CORSI	11
Articolo 12 - Organi del corso di dottorato	11
Articolo 13 - Obiettivi formativi, programmi di studio e attività delle dottorande e dei dottorandi	13
CAPO III. ACCESSO AI CORSI DI DOTTORATO	14
Articolo 14 - Accesso	14
Articolo 15 - Supervisione della tesi, ammissione agli anni successivi e accertamento dell'attività di didattica e ricerca	16
Articolo 16 - Durata dei corsi, proroga, sospensione, esclusione e decadenza	16
Articolo 17 - Conseguimento del titolo	18
Articolo 18 - Borse e contributi	20
CAPO IV. DIRITTI E DOVERI DELLE DOTTORANDE E DEI DOTTORANDI	21
Articolo 19 - Diritti e obblighi	21
Articolo 20 - Attività di tutorato e didattica integrativa	23
CAPO V. NORME FINALI	23
Articolo 21 – Emanazione, entrata in vigore del Regolamento e norma transitoria	23



TITOLO I. NORME GENERALI

Articolo 1 - Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina l'accreditamento, l'istituzione, le modalità di accesso e il funzionamento dei corsi di dottorato di ricerca dell'Università per Stranieri di Perugia, nel rispetto dei criteri e dei requisiti indicati dalla normativa vigente e in conformità a quanto previsto dal Decreto del Ministero dell'Università e della Ricerca n. 226 del 14 dicembre 2021, "Regolamento recante modalità di accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato e criteri per la istituzione dei corsi di dottorato da parte degli enti accreditati", di seguito indicato come D.M. 226/2021.

Articolo 2 - Finalità dei corsi

1. Il dottorato di ricerca fornisce le competenze necessarie per esercitare, presso università, enti pubblici o soggetti privati, attività di ricerca di alta qualificazione, anche ai fini dell'accesso alle carriere nelle amministrazioni pubbliche e dell'integrazione di percorsi professionali di elevata innovatività.
2. La formazione dottorale, in coerenza con i principi e gli indirizzi condivisi a livello europeo, consente di:
 - a) concepire, progettare, realizzare e adattare in autonomia programmi di ricerca ovvero di innovazione;
 - b) condurre analisi critiche, valutazioni e sintesi di idee e processi, nuovi e complessi, nelle istituzioni di ricerca, nel sistema produttivo, nella pubblica amministrazione e nell'ambito delle libere professioni;
 - c) contribuire, grazie all'acquisizione di nuove competenze scientifiche e trasversali, al perseguitamento degli Obiettivi per lo sviluppo sostenibile individuati dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite, ai traguardi indicati nell'Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile e alle loro declinazioni nelle politiche europee;
 - d) contribuire alla realizzazione dello Spazio europeo della ricerca e dell'istruzione superiore, tenendo conto dei relativi standard e linee guida.
3. La formazione dottorale persegue l'avanzamento della conoscenza sulla base di standard accademici stabiliti tramite procedure di revisione tra pari, la formazione interdisciplinare, multidisciplinare e transdisciplinare, il rafforzamento delle relazioni transnazionali e internazionali, l'acquisizione di competenze trasversali nell'ambito di un sistema di assicurazione della qualità.



Articolo 3 - Assicurazione della qualità (AQ) e Valutazione Interna

1. L'Ateno adotta, nel rispetto delle indicazioni ministeriali, un sistema di assicurazione della qualità della progettazione, della pianificazione e della gestione della formazione dottorale conforme agli standard per l'assicurazione della qualità nello Spazio europeo dell'Istruzione Superiore (European Higher Education Area, EHEA).
2. I percorsi dottorali si realizzano nell'ambito di un sistema di valutazione e assicurazione della qualità, distinto da quello previsto per il primo e secondo ciclo della formazione universitaria, finalizzato al miglioramento continuo della qualità della ricerca e della formazione dottorale, della trasparenza e dell'efficacia delle procedure per l'ammissione, della supervisione, del rilascio del titolo e dello sviluppo professionale delle dottorande e dei dottorandi, per assicurare l'accreditamento e l'apprezzamento nazionale e internazionale dei corsi.
3. Nell'ambito del processo di assicurazione della qualità dei corsi di dottorato il Presidio della Qualità e il Nucleo di Valutazione di Ateneo, ciascuno per il proprio ambito di competenza, curano la definizione e la valutazione di criteri e indicatori e promuovono l'attivazione di sistemi di monitoraggio, autovalutazione e valutazione.
4. I Coordinatori di tutti i corsi di dottorato attivi, entro tre mesi dal termine di ciascun anno accademico, sono tenuti a trasmettere al Direttore del Dipartimento di afferenza, al Rettore, e all'Ufficio amministrativo, una relazione annuale sull'attività del corso di dottorato, sulla rispondenza agli obiettivi formativi, anche in relazione agli sbocchi professionali e alla formazione delle dottorande e dei dottorandi, tenendo in considerazione eventuali esiti di azioni di rilevazione delle opinioni degli studenti.
5. Il Collegio dei docenti può nominare un Comitato consultivo (Board of Advisors) composto da membri esterni al Collegio, anche differenziato per curricula e/o comune a più corsi di dottorato. Il Comitato consultivo svolge un ruolo di consultazione rispetto al Collegio di dottorato riguardo al progetto scientifico e formativo del corso; si riunisce periodicamente su richiesta del Collegio o su propria iniziativa per riflettere congiuntamente sull'aggiornamento della proposta formativa e di ricerca. Il Comitato può essere composto da studiosi di alto profilo italiani e stranieri, da esponenti del mondo accademico, del lavoro e della ricerca scientifica e tecnologica, da rappresentanti di parti interessate ai profili culturali e professionali dei corsi di dottorato, quali enti del territorio e soggetti qualificati del contesto sociale, economico e culturale di riferimento.

Articolo 4 - Accreditamento dei corsi e delle sedi di dottorato

1. L'accreditamento dei corsi di dottorato è concesso con decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca (d'ora in avanti "Ministero"), su conforme parere dell'Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema universitario e della Ricerca (d'ora in avanti, ANVUR), sulla base del possesso dei requisiti di cui all'art. 4 del D.M. n. 226/2021 e delle Linee guida per l'accreditamento dei corsi di dottorato di ricerca.
2. Il sistema di accreditamento, di durata quinquennale, comprende l'autorizzazione iniziale ad attivare corsi di dottorato e la verifica periodica della permanenza dei requisiti richiesti per l'accreditamento. La perdita di uno o più requisiti comporta la revoca dell'accreditamento. In



caso di revoca va sospesa, con effetto immediato, l'attivazione di nuovi cicli dei corsi di dottorato, fermo restando il completamento dei corsi già attivati.

3. La domanda di accreditamento può riguardare le seguenti tipologie di dottorato:
 - Dottorato in forma non associata (art. 3, commi 1 e 3 del D.M. 226/21);
 - Dottorato in forma associata (art. 3, comma 2 del D.M. 226/21);
 - Dottorato industriale (art. 10 del D.M. 226/21);
 - Dottorato di interesse nazionale (art. 11 del D.M. 226/21).
4. Rappresentano requisiti necessari per l'accreditamento dei corsi e delle sedi di dottorato:
 - Il rispetto dei seguenti criteri relativi alla composizione del Collegio dei docenti tenendo conto, ove possibile, dell'equilibrio di genere:
 - il Collegio dei docenti del corso di dottorato è costituito da un numero minimo di 12 componenti, appartenenti a settori scientifici coerenti con gli obiettivi formativi del corso. Il Collegio è costituito, per almeno la metà dei componenti, da professori universitari di ruolo di prima o seconda fascia, e per la restante parte da ricercatori di ruolo di università o enti pubblici di ricerca, ovvero, nel caso di Dottorati in forma associata con enti pubblici di ricerca, anche da ricercatori appartenenti ai ruoli di dirigenti di ricerca, ricercatori o primi ricercatori degli enti stessi, fermo restando la quota minima dei professori. In ogni caso, i ricercatori appartenenti al Collegio dei docenti di dottorato devono essere in possesso di una qualificazione scientifica attestata sulla base dei requisiti necessari previsti dalla normativa vigente per l'accesso alle funzioni di professore di seconda fascia e i professori di una qualificazione scientifica attestata sulla base dei requisiti necessari previsti per l'accesso alle funzioni del ruolo di appartenenza;
 - i componenti dei collegi appartenenti a università o enti di ricerca esteri devono essere in possesso almeno dei requisiti minimi previsti dalla normativa vigente per l'accesso alle funzioni di professore di seconda fascia;
 - possono far parte del Collegio di dottorato, nella misura massima di un terzo della composizione complessiva del medesimo, esperti, pur non appartenenti a università o enti pubblici di ricerca, in possesso di elevata e comprovata qualificazione scientifica o professionale in ambiti di ricerca coerenti con gli obiettivi formativi del corso di dottorato;
 - Il rispetto dei seguenti criteri relativi alla qualificazione scientifica del Coordinatore:
 - il Coordinatore del corso di dottorato deve essere un professore o una professorella in possesso di una elevata qualificazione scientifica, attestata sulla base dei requisiti previsti dalla normativa vigente per l'accesso alle funzioni di professore di prima fascia.
 - Il rispetto dei seguenti criteri relativi al numero delle borse di dottorato:
 - la disponibilità, per ciascun ciclo di dottorati da attivare, di un numero medio di almeno quattro borse di studio per corso di dottorato attivato, escludendo dal computo le borse assegnate ai corsi di dottorato attivati in convenzione o in consorzio, fermo restando che per il singolo corso di dottorato tale disponibilità non può essere inferiore a tre;
 - nel caso di corsi di dottorato attivati da due soggetti, ai sensi dell'articolo 3 comma 2 del D.M. 226/21, ciascuno finanzia almeno due borse di studio; ove i soggetti siano superiori a due, il soggetto che è sede amministrativa del corso finanzia almeno due borse e ciascun altro soggetto ne finanzia almeno una.
 - possono essere banditi posti di dottorato senza borsa, nel limite di un posto ogni tre con borsa.



- Altri requisiti:

- la disponibilità di congrui e stabili finanziamenti per la sostenibilità del corso, con specifico riferimento alla disponibilità di borse di studio e al sostegno della ricerca;
- la disponibilità di specifiche e qualificate strutture operative e scientifiche per lo svolgimento dell'attività di studio e di ricerca delle dottorande e dei dottorandi;
- la previsione di attività di ricerca avanzata e attività di alta formazione, anche di tipo seminariale, oppure svolte all'interno di laboratori o di infrastrutture di ricerca di livello e interesse nazionale e europeo;
- la previsione di attività, anche in comune tra più corsi di dottorato, di formazione interdisciplinare, multidisciplinare e transdisciplinare, di perfezionamento linguistico e informatico, nonché attività nel campo della didattica, della gestione della ricerca e della conoscenza dei sistemi di ricerca europei e internazionali, della valorizzazione e disseminazione dei risultati, della proprietà intellettuale e dell'accesso aperto ai dati e ai prodotti della ricerca e dei principi fondamentali di etica e integrità;
- un sistema di assicurazione della qualità della progettazione e della gestione della formazione dottorale conforme agli standard per l'assicurazione della qualità nello Spazio europeo dell'istruzione superiore (EHEA), secondo le indicazioni di ANVUR.

TITOLO II. ISTITUZIONE E FUNZIONAMENTO

CAPO I. DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 5 - Procedure per l'istituzione e rinnovo dei corsi di dottorato

1. I corsi di dottorato sono istituiti e attivati, previo accreditamento concesso dal Ministero su conforme parere di ANVUR, anche in forma associata mediante la stipula di convenzioni o la costituzione di consorzi, con le istituzioni previste dai decreti ministeriali vigenti in materia. Nell'ambito della procedura di istituzione dei corsi, sono approvate le convenzioni e la costituzione di consorzi, nel rispetto dello Statuto e dei Regolamenti di Ateneo e tenuto conto delle disposizioni ministeriali.
2. Il Senato Accademico stabilisce annualmente, non oltre il mese di febbraio, gli indirizzi strategici di Ateneo, le procedure e le tempistiche per l'istituzione e l'attivazione dei corsi di dottorato, mediante atto di indirizzo rivolto ai Dipartimenti.
3. Il Consiglio di amministrazione stabilisce annualmente, non oltre il mese di febbraio, la ripartizione delle risorse finanziarie a disposizione di ciascun Dipartimento per il finanziamento complessivo dei corsi di dottorato di competenza relativi al ciclo di nuova attivazione. In caso di finanziamenti esterni successivamente accertati il Consiglio di amministrazione provvede all'assegnazione delle risorse aggiuntive ai Dipartimenti di interesse tramite ulteriori provvedimenti.
4. L'istituzione e l'attivazione di corsi di dottorato è proposta dai Dipartimenti di riferimento del corso al Senato Accademico, previa verifica dell'esistenza di adeguate risorse umane, infrastrutturali e finanziarie atte a garantirne la funzionalità e il monitoraggio delle attività a esso connesse. In caso di rinnovo di un corso già attivato nei cicli precedenti, il Consiglio di Dipartimento è tenuto ad acquisire il parere del Coordinatore e del Collegio dei docenti in carica. I Dipartimenti, sulla base dell'atto di indirizzo del Senato Accademico e tenuto conto



delle risorse finanziarie disponibili, approvano una proposta preliminare di istituzione, attivazione e accreditamento di corso di dottorato contenente i seguenti elementi minimi:

- denominazione del corso di dottorato di ricerca;
 - tematiche scientifiche con indicazione delle aree CUN e i SSD di riferimento;
 - motivi alla base della proposta di istituzione del corso e coerenza con la pianificazione strategica di Ateneo e di Dipartimento;
 - descrizione del progetto, obiettivi formativi e potenzialità di sviluppo;
 - eventuale articolazione in curricula e loro denominazione;
 - numero massimo di posti per il quale si richiede l'accreditamento ai sensi dell'art. 5 comma 2, D.M. 226/2021;
 - numero e tipologia dei posti messi a concorso per il ciclo, con la specificazione della distribuzione tra gli eventuali curricula;
 - eventuale previsione di posti senza borsa;
 - indicazione della dislocazione delle attività formative, specifiche per gli eventuali curricula individuati;
 - individuazione del Collegio dei docenti proponente, preposto alla progettazione del corso di dottorato (art. 4 DM 226/2021), e dei Comitati scientifici di curriculum ove previsti;
 - individuazione del Coordinatore del Collegio proponente;
 - individuazione del Vicecoordinatore.
5. Le denominazioni dei corsi e degli eventuali curricula devono corrispondere alle aree di ricerca e agli obiettivi formativi caratterizzanti il corso di dottorato, riferiti ad ambiti ampi e chiaramente definiti. Anche la composizione del Collegio di dottorato deve corrispondere alle aree e agli obiettivi di cui al presente comma con riferimento ai settori scientifico-disciplinari di appartenenza di ogni docente.
6. I Dipartimenti individuano il Collegio dei docenti sulla base delle candidature pervenute annualmente attraverso apposita domanda indirizzata al Direttore del Dipartimento proponente sia in fase istitutiva che di rinnovo.
7. Sulla base delle candidature pervenute, i Dipartimenti individuano la composizione del Collegio dei docenti preposto alla progettazione e alla realizzazione del corso di dottorato, verificando i requisiti di qualificazione scientifica e nel rispetto della normativa vigente, tenendo anche conto della coerenza dei corsi con l'offerta formativa, nonché delle strategie della ricerca dell'Ateneo e dei Dipartimenti interessati.
8. I Dipartimenti individuano all'interno del Collegio dei docenti il Coordinatore nel rispetto della normativa vigente, verificando i requisiti di qualificazione scientifica, fra i professori di prima fascia a tempo pieno di ruolo che lo compongono o, in caso di mancata disponibilità, fra i professori di seconda fascia di ruolo a tempo pieno. Il Coordinatore deve assicurare la presenza in ruolo per tutta la durata del ciclo. Il suo mandato dura un ciclo di dottorato e può essere rinnovato.
9. I Dipartimenti individuano altresì all'interno del Collegio dei docenti un Vicecoordinatore che sostituisce il Coordinatore per lo svolgimento delle attività indifferibili e urgenti, in caso di assenza o impedimento, nonché in caso di decadenza o dimissioni, sino a nuova nomina da parte del Dipartimento proponente.
10. Con apposito Decreto Rettoriale, da sottoporre a ratifica degli Organi collegiali nella prima seduta utile, si provvede alla nomina del Coordinatore, del Vicecoordinatore, del Collegio dei Docenti e degli eventuali Comitati scientifici di curriculum ove previsti, indicati nella proposta



preliminare di accreditamento approvata dal Dipartimento proponente, sub conditione del positivo parere di ANVUR e del Decreto di accreditamento ministeriale.

11. Il Collegio dei Docenti che propone il corso di dottorato, nella composizione individuata dal Dipartimento nella proposta preliminare di cui al comma 4, sia in caso di nuova istituzione sia in caso di rinnovo, redige la proposta definitiva di accreditamento, istituzione, attivazione del corso di dottorato sulla base di quanto previsto dalla normativa vigente, e la trasmette al Dipartimento proponente per la valutazione e l'approvazione.
12. Il Dipartimento approva la proposta definitiva di accreditamento del corso di dottorato trasmessa dal Collegio dei docenti unitamente alla programmazione didattica annuale del corso, tenuto conto della programmazione didattica complessiva degli altri corsi di competenza del Dipartimento. Le proposte, complete di tutti gli elementi previsti per la domanda di accreditamento da presentare al Ministero, di cui all'art. 5 comma 2 del D.M. 226/2021, devono essere corredate dalla documentazione attestante il possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente e da un piano dell'offerta formativa da cui risulti l'individuazione della copertura della relativa docenza.
Nel caso in cui alcune attività formative non trovino copertura da parte di docenti interni all'Ateneo, all'interno del documento di programmazione dovranno essere altresì quantificate le risorse finanziarie necessarie per garantire l'espletamento dell'incarico esterno.
13. Successivamente il Consiglio di amministrazione, previo parere del Senato Accademico, approva la proposta definitiva di accreditamento, istituzione e attivazione dei corsi di dottorato proposti dai rispettivi Dipartimenti, contenente tutti gli elementi necessari previsti dalla normativa vigente in materia di accreditamento dei corsi di dottorato per la presentazione delle domande, da trasmettere al Ministero e ANVUR per la valutazione.
14. Successivamente all'invio della domanda di accreditamento al Ministero, le docenti e i docenti possono chiedere di aderire al Collegio del ciclo successivo. Eventuali dimissioni dal ruolo di componente del Collegio successive all'accreditamento devono essere presentate formalmente al Collegio, al Dipartimento di afferenza e agli uffici amministrativi competenti.
15. L'Ateneo può organizzare i corsi di dottorato in una Scuola di dottorato, alla quale è rimesso il coordinamento dei corsi e la gestione delle attività comuni, secondo quanto previsto dal D.M. n. 226/2021.

Articolo 6 - Cooperazione e mobilità internazionale

1. L'Ateneo, nell'ambito dei propri corsi di dottorato di ricerca, promuove e agevola la cooperazione internazionale. A tal fine promuove la stipula di convenzioni, con altri Atenei e/o istituzioni straniere, finalizzati allo svolgimento di periodi di ricerca all'estero, di tesi in co-tutela e al rilascio di titoli congiunti, doppi o multipli. Nel caso di corsi di dottorato congiunti istituiti a seguito di accordi internazionali si fa riferimento alle disposizioni previste negli accordi stessi stipulati nel rispetto della normativa vigente di riferimento per i Paesi interessati.
2. Le convenzioni con altri Atenei e/o istituzioni straniere, finalizzate al rilascio di titoli congiunti, doppi o multipli devono essere fondate su un'effettiva condivisione delle attività formative e di ricerca, su un'equa ripartizione dei finanziamenti delle borse di studio e degli oneri accessori, e devono disciplinare le modalità di regolazione delle forme di sostegno finanziario, le modalità di scambio e mobilità di docenti, dottorande e dottorandi, e le modalità di conseguimento e rilascio del titolo.



3. L'Ateneo assicura, coerentemente con il progetto di ricerca sviluppato dalla dottoranda o dal dottorando, periodi di mobilità all'estero di durata congrua rispetto al progetto dottorale. L'importo della borsa è aumentato nella misura del 50% per l'eventuale soggiorno all'estero per attività di ricerca che abbia una durata uguale o superiore a 30 giorni continuativi, per un periodo complessivamente non superiore a 12 mesi. Tale periodo può essere esteso fino a 18 mesi per soggiorni all'estero svolti nell'ambito di accordi di co-tutela di tesi con soggetti esteri o attivati ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.M. 226/2021.
4. I soggiorni all'estero per periodi continuativi superiori a 30 giorni sono sottoposti all'autorizzazione del Collegio docenti. Il Collegio dei docenti può delegare il Coordinatore o la Coordinatrice e il supervisore o la supervisora all'autorizzazione dei soggiorni all'estero con durata uguale e inferiore a 6 mesi.

Articolo 7 - Dottorato di Ricerca in co-tutela di tesi

1. Per sostenere i processi di internazionalizzazione e la cooperazione didattica e scientifica internazionale l'Ateneo promuove la stipula di Convenzioni di co-tutela di tesi di dottorato con università straniere.
2. Le convenzioni di co-tutela di tesi sono stipulate a favore di dottorande e dottorandi singoli dalla Rettrice o dal Rettore, previa approvazione del Senato Accademico e del Consiglio di amministrazione, su proposta del Collegio dei Docenti, sentiti le due Supervisore o i due Supervisori appartenenti alle istituzioni universitarie partner.
Il dottorando o la dottoranda che accetta di svolgere una tesi di dottorato in co-tutela deve iscriversi ogni anno ai corsi di dottorato di ricerca di entrambe le istituzioni coinvolte e prepara e redige la tesi di dottorato svolgendo periodi di ricerca alternati, preferibilmente di durata equivalente, nell'ambito dell'università di appartenenza e dell'università partner, sotto la supervisione di due docenti appartenenti ad entrambe le università coinvolte.
La richiesta di stipula di una Convenzione di co-tutela di tesi deve essere effettuata dalla supervisora o dal supervisore, acquisita la disponibilità della studentessa o dello studente e di una docente supervisora o un docente supervisore presso l'università partner, e inoltrata alla Coordinatrice o al Coordinatore o del corso di dottorato e agli uffici amministrativi competenti per proporne l'approvazione al Collegio dei docenti, entro il 1° anno di corso.
Il Collegio dei Docenti può tuttavia autorizzare, in via eccezionale, l'attivazione di una co-tutela di tesi per dottorande e dottorandi iscritti al 2° anno, qualora sussistano particolari interessi scientifici, entro e non oltre 18 mesi dall'avvio del corso di dottorato.
3. Le Convenzioni di co-tutela disciplinano le modalità di attuazione del programma formativo e di ricerca nel rispetto, in particolare, delle seguenti condizioni:
 - individuazione presso una università estera di un corso di dottorato riconducibile, dal punto di vista didattico-formativo e scientifico, al corso di dottorato attivato presso l'Ateneo;
 - il periodo complessivo di permanenza presso la sede universitaria di seconda iscrizione non può essere inferiore a sei mesi;
 - individuazione in ciascuna delle università partner di una Supervisora/Direttrice di tesi o Supervisore/Direttore di tesi, tra docenti o ricercatrici e ricercatori universitari che garantiscono la permanenza in servizio fino alla conclusione del percorso di ricerca del dottorando o della dottoranda;
 - la redazione e la discussione della tesi devono avvenire, di norma, almeno in parte, nella lingua dell'università cooperante ovvero in una terza lingua determinata di comune accordo;



- la Commissione giudicatrice è composta da studiosi espressi dalle due istituzioni secondo le modalità specificate dalla convenzione;
 - ognuna delle due istituzioni si impegna a conferire il titolo di Dottore di Ricerca o Dottoressa di Ricerca, per la stessa tesi, in seguito ad una valutazione positiva della Commissione giudicatrice. Il titolo di Dottoressa o Dottore di Ricerca, di cui sopra è completato con la dizione "tesi in co-tutela con l'Università di";
 - per gli accordi di co-tutela vigono le regole previste dalle convenzioni stesse stipulate con gli enti stranieri, anche eventualmente in deroga alle norme previste dal presente Regolamento, in particolare relativamente all'ammissione all'esame finale e alle modalità di svolgimento del medesimo;
 - la dottoranda o il dottorando in co-tutela in ingresso è a tutti gli effetti iscritto e di conseguenza soggetto ai diritti e doveri previsti dal presente Regolamento, pur non usufruendo del budget individuale per attività di ricerca previsto dalla normativa nazionale vigente;
4. Le convenzioni di co-tutela di tesi disciplinano in particolare:
- la durata dei corsi di dottorato presso le università partner;
 - l'eventuale esenzione dal pagamento delle tasse da parte dell'università partner;
 - il regime assicurativo applicabile;
 - il programma di ricerca da svolgersi presso entrambe le sedi universitarie;
 - il titolo della tesi e i nominativi delle Supervisore o Supervisori di tesi delle due Istituzioni universitarie partner, una/o per la sede amministrativa di prima iscrizione e l'altra/o per la sede di seconda iscrizione;
 - le modalità e il luogo di svolgimento dell'esame finale;
 - la composizione della commissione giudicatrice e la ripartizione tra le istituzioni partner dei costi per le trasferte dei componenti;
 - l'esatta denominazione dei titoli di Dottoressa o Dottore di ricerca che possono essere rilasciati, a seguito di positivo superamento dell'esame finale, da parte degli Atenei partner.
5. La proprietà intellettuale dell'argomento della tesi, la pubblicazione, l'utilizzo e la protezione dei risultati della ricerca svolta per il corso sono assicurati conformemente alle disposizioni di legge vigenti nei rispettivi Paesi, nonché sulla base delle eventuali specifiche disposizioni concordate dalle due istituzioni universitarie in sede di Convenzione.

Articolo 8 - Certificazione di "Doctor Europaeus"

1. L'Università, su richiesta dell'interessato, previa approvazione del Collegio dei Docenti e acquisito il parere favorevole della supervisora o del supervisore, può rilasciare la certificazione di "Doctor Europaeus" aggiuntiva al titolo nazionale di Dottoressa o Dottore di Ricerca, unitamente alla certificazione di conseguimento del titolo, accertato il soddisfacimento dei seguenti requisiti:
- a. la tesi di dottorato deve essere il risultato in parte di un periodo di lavoro e di ricerca svolto all'estero, in un Paese dello Spazio Europeo della Formazione Superiore (EHEA), per una durata di almeno tre mesi;
 - b. il giudizio positivo sul lavoro di tesi accordato da almeno due valutatrici o valutatori esterni, nominati dal Collegio dei Docenti, appartenenti a istituzioni universitarie straniere di due diversi Paesi EHEA;
 - c. la presenza nella Commissione giudicatrice di almeno una o un componente proveniente da un'istituzione universitaria di un Paese EHEA diverso da quello in cui la tesi viene



discussa;

- d. la discussione della tesi (o parte di essa) sostenuta in una lingua ufficiale di un Paese EHEA diversa da quella del Paese in cui la tesi viene discussa;
2. Per il rilascio della certificazione la dottoranda o il dottorando richiedente, almeno un mese prima del termine del corso di dottorato, è tenuto a inoltrare alla Coordinatrice o al Coordinatore del corso e agli uffici amministrativi competenti un'apposita richiesta corredata di ogni necessaria documentazione idonea ad attestare e a comprovare i soggiorni all'estero svolti.
3. Il Collegio dei docenti verifica il rispetto del requisito di cui alla lettera a) previsto per il rilascio della certificazione aggiuntiva di Doctor Europaeus al termine del corso, nella fase di valutazione della relazione triennale e della tesi. In caso di valutazione positiva, il Collegio provvede alla individuazione delle valutatrici o dei valutatori esterni e delle o dei Componenti della Commissione giudicatrice, conformemente a quanto previsto dai requisiti per il rilascio della Certificazione di Doctor Europaeus, e approva la proposta di rilascio della Certificazione.
4. Spetta alla Commissione giudicatrice approvare il rilascio della certificazione aggiuntiva di Doctor Europaeus, accertando il rispetto dei requisiti previsti, ivi compreso quello relativo alla discussione della tesi (o parte di essa) in una lingua ufficiale di un Paese EHEA diversa da quella del Paese in cui la tesi viene discussa. Al verbale relativo all'esame finale dovranno essere allegati i giudizi positivi delle/dei due valutatrici/valutatori afferenti alle due istituzioni europee.

Articolo 9 - Visiting PhD Student

1. Le professoresse o i professori e le ricercatrici o i ricercatori dell'Ateneo possono richiedere al Dipartimento di afferenza l'assegnazione del ruolo di Visiting PhD Student a studentesse e studenti iscritti a corsi di dottorato di altra università straniera che trascorrano un periodo di ricerca di durata superiore a un mese presso l'Ateneo, comunicando la struttura di provenienza, il nominativo della supervisora o del supervisore presso l'università straniera, gli obiettivi della sua presenza presso l'università e il periodo di permanenza. Il Dipartimento ospitante valuta e approva le richieste di Visiting PhD Student e trasmette apposita Lettera di invito alla dottoranda o al dottorando interessato.
2. I Visiting PhD Student non sono iscritti ai corsi di dottorato di Ricerca dell'Università e non conseguono il titolo di Dottoressa o Dottore di ricerca rilasciato dall'Università.
3. Il Dipartimento presso cui il Visiting PhD Student svolge principalmente la propria attività di ricerca, attiva le procedure per l'accesso ai servizi generali di supporto alla ricerca forniti dall'Università.

Articolo 10 - Corsi di dottorato industriale

L'Ateneo può attivare corsi di dottorato industriale sulla base di specifiche convenzioni con imprese che svolgono qualificata attività di ricerca e sviluppo, con la possibilità di destinare una quota dei posti disponibili ai dipendenti delle stesse impegnati in attività di elevata qualificazione, ammessi al dottorato a seguito di superamento della relativa selezione.



Articolo 11 - Corsi di dottorato di interesse nazionale

L'Ateneo può attivare dottorati di interesse nazionale, conformemente a quanto previsto dall'art. 11 del D.M. 226/2021, finalizzati a realizzare percorsi formativi di elevata qualificazione e di carattere altamente innovativo tramite la stipula di convenzioni o la costituzione di consorzi fra più atenei, nonché con istituzioni di ricerca di alta qualificazione e di riconosciuto livello internazionale, anche estere, che prevedano la effettiva condivisione delle attività formative e di ricerca, le modalità di regolazione delle forme di sostegno finanziario, le modalità di scambio e di mobilità dei docenti, delle dottorande e dei dottorandi e eventuali forme di co-tutela.

CAPO II. ORGANI DI GESTIONE DEI CORSI

Articolo 12 - Organi del corso di dottorato

1. Sono organi del corso del dottorato il Collegio dei docenti e la Coordinatrice o il Coordinatore.
2. Il Collegio dei docenti è costituito secondo i requisiti previsti dalla normativa vigente in materia, e nominato con Decreto Rettoriale nella composizione proposta dal Consiglio di Dipartimento, approvata successivamente dagli Organi Collegiali unitamente alla proposta di accreditamento, secondo quanto previsto all'art. 5 del presente Regolamento. Il Collegio dei Docenti è preposto fin dalla sua nomina con decreto rettoriale alla progettazione e alla realizzazione del corso di dottorato. Ogni componente del Collegio può partecipare a un solo collegio a livello nazionale. È possibile partecipare a un ulteriore collegio unicamente ove questo si riferisca a un corso di dottorato organizzato in forma associata, ivi compresi i corsi di dottorato industriale e i corsi di dottorato di interesse nazionale. Il Collegio è integrato, su proposta della Coordinatrice o del Coordinatore, limitatamente alla trattazione dei problemi didattici e organizzativi del corso, con una rappresentanza delle dottorande e dei dottorandi. I rappresentanti forniscono al Collegio parere consultivo non vincolante.
3. Il corso di dottorato può articolarsi in curricula tra loro coordinati per lo sviluppo dei rispettivi programmi formativi.
4. Nel caso di articolazione in curricula, per ciascun curriculum è nominato con Decreto Rettoriale un Comitato scientifico sulla base della composizione proposta dal Consiglio di Dipartimento. Il Comitato scientifico, a sua volta, nomina una Diretrice o un Direttore. Il Comitato scientifico di curriculum coadiuva il Collegio dei docenti nella programmazione e nella realizzazione delle attività del proprio curriculum all'interno del corso di dottorato, svolgendo anche funzioni di orientamento e di guida delle dottorande e dei dottorandi alla ricerca scientifica.
5. Il Collegio dei docenti del corso di dottorato sovrintende al complesso delle attività formative del dottorato e cura il coordinamento e la supervisione delle attività dei singoli curricula. Le sedute del Collegio dei Docenti sono valide in presenza della maggioranza assoluta dei componenti e possono avere luogo anche in via telematica, in modalità sincrona. Le delibere del Collegio dei docenti sono assunte a maggioranza assoluta dei votanti. Il Collegio dei docenti ha i seguenti compiti:
 - a. definisce la proposta di accreditamento, istituzione e attivazione del corso individuando gli obiettivi formativi, le tematiche, gli ambiti disciplinari e la struttura del corso di dottorato in fase di progettazione del medesimo;



- b. definisce il documento di programmazione didattica annuale del corso di dottorato su proposta della Coordinatrice o del Coordinatore, e la propone al Consiglio di Dipartimento unitamente alla Proposta di accreditamento, istituzione e attivazione del corso; la programmazione didattica, nel rispetto di quanto stabilito dalla normativa vigente, contiene il dettaglio dell'offerta formativa, incluso il numero di ore per ogni attività, e la proposta dettagliata sugli affidamenti delle docenze.
 - c. definisce su proposta della Coordinatrice o del Coordinatore, sentite le Direttive o i Direttori dei Comitati scientifici di curriculum, il calendario delle attività formative complessive del corso, specifiche per curriculum, comuni ai curricula, e trasversali a più corsi di dottorato, ove previste dai rispettivi progetti formativi;
 - d. promuove forme di collaborazione con le altre università italiane e estere e con enti pubblici e privati per il miglior svolgimento delle attività di ricerca e del reperimento di risorse finanziarie;
 - e. propone la composizione della Commissione prevista per l'ammissione al dottorato;
 - f. vigila sul buon andamento delle attività del corso di dottorato;
 - g. individua per ogni dottoranda o dottorando, nel rispetto della normativa vigente, una supervisora o un supervisore e una o più cosupervisore o cosupervisori e definisce, sentito la supervisora o il supervisore, il piano formativo e di ricerca individuale delle dottorande e dei dottorandi;
 - h. approva il passaggio d'anno e l'ammissione all'anno successivo, acquisita la Relazione annuale e la valutazione della supervisora o del supervisore;
 - i. esprime un giudizio sull'attività complessivamente svolta nell'ultimo anno, approva la Relazione triennale e, acquisita la valutazione della supervisora o del supervisore, attesta la conclusione del percorso di dottorato e ammette la dottoranda o il dottorando alla fase di valutazione e conseguimento titolo;
 - j. verifica e valuta eventuali incompatibilità tra attività extra didattiche/formative di dottorande e dottorandi e l'impegno esclusivo e a tempo pieno richiesto dalla normativa vigente;
 - k. autorizza le dottorande e i dottorandi a svolgere attività retribuite che consentono di acquisire competenze concernenti l'ambito formativo del dottorato, previa valutazione della compatibilità delle medesime attività con il proficuo svolgimento delle attività formative, didattiche e di ricerca del corso di dottorato;
 - l. autorizza le dottorande i dottorandi a svolgere attività didattica integrativa;
 - m. segnala agli uffici di competenza l'assenza ingiustificata delle dottorande e dei dottorandi ai fini della sospensione del pagamento della borsa di dottorato e dell'esclusione dal corso;
 - n. autorizza periodi di ricerca, formazione e stage presso soggetti pubblici o privati all'estero e l'eventuale richiesta di maggiorazione della borsa pari al 50% in coerenza con la normativa vigente e con quanto previsto dal presente Regolamento; per soggiorni inferiori o uguali a sei mesi può delegare la Coordinatrice o il Coordinatore a tale autorizzazione;
 - o. approva le convenzioni di co-tutela di tesi di dottorato, in ingresso e in uscita;
 - p. individua, nel rispetto della normativa vigente e di quanto previsto nel presente Regolamento, le valutatrici o i valutatori esterni e i componenti della Commissione giudicatrice prevista per l'esame finale, che sono nominati con decreto rettorale.
6. Ciascun Collegio dei Docenti è presieduto da una Coordinatrice o un Coordinatore, individuato nel rispetto della normativa vigente, tra le professoresse o i professori di prima fascia a tempo



pieno o, in caso di indisponibilità accertata al suo interno, tra le professoresse o i professori di seconda fascia a tempo pieno che ne fanno parte. La Coordinatrice o il Coordinatore deve assicurare il possesso dei requisiti richiesti dalle norme ministeriali vigenti per l'accreditamento dei corsi di dottorato e assicurare la presenza in ruolo per tutta la durata del ciclo. Il suo mandato dura un ciclo di dottorato e può essere rinnovato. È nominata o nominato con decreto rettorale.

7. La Coordinatrice o il Coordinatore è responsabile dell'organizzazione e del funzionamento complessivo del corso e dei percorsi formativi in esso previsti e in particolare:
 - a. convoca e presiede il Collegio dei docenti;
 - b. autorizza le dottorande e i dottorandi a svolgere attività didattiche e di ricerca fuori sede, in Italia o all'estero, sentiti la supervisora o il supervisore, utilizzando il budget individuale di ricerca;
 - c. autorizza le dottorande e i dottorandi a svolgere attività didattiche e di ricerca all'estero con maggiorazione della borsa pari al 50%, ove delegato dal Collegio dei docenti per soggiorni inferiori o uguali a sei mesi, sentiti la supervisora o il supervisore;
 - d. rappresenta il corso di dottorato verso l'esterno e nei confronti degli altri organi dell'Ateneo;
 - e. mantiene un costante rapporto con il Dipartimento o i Dipartimenti proponenti per le attività di coordinamento e di gestione;
 - f. coordina le attività del corso di dottorato;
 - g. supervisiona il monitoraggio e la verifica periodica dello stato di avanzamento delle attività formative e di ricerca delle dottorande e dei dottorandi da parte del Collegio dei docenti e delle supervisore o dei supervisori;
 - h. redige, ove a ciò delegato, la domanda di accreditamento all'interno dell'anagrafe ministeriale dei corsi di dottorato sulla base della proposta definitiva di istituzione, attivazione e accreditamento del corso di dottorato.
8. La gestione delle risorse finanziarie per le spese di funzionamento del corso di dottorato è affidata al Dipartimento sede organizzativa e gestionale del corso.

Articolo 13 - Obiettivi formativi, programmi di studio e attività delle dottorande e dei dottorandi

1. Gli obiettivi formativi del programma di dottorato sono l'alta formazione e l'avviamento all'attività di ricerca, come momento qualificante del profilo culturale e scientifico dell'Ateneo. Lo studio e le attività delle dottorande e dei dottorandi sono finalizzati all'acquisizione di capacità di sviluppo di ricerca scientifica e di alta professionalizzazione. Al fine del perseguitamento degli obiettivi formativi è obbligatorio frequentare lezioni e seminari didattici di avviamento alla ricerca e di ricerca. Le attività didattiche connesse con l'avviamento alla ricerca, tutte con frequenza obbligatoria, consistono in percorsi di carattere istituzionale avanzato e in attività di tipo seminariale e di laboratorio. Le attività dei dottorati sono organizzate col criterio dei crediti. Un numero definito di crediti formativi universitari (CFU) è obbligatoriamente attribuito dal Collegio a ciascuna delle attività previste comunque connesse alla ricerca, incluse le attività di partecipazione a congressi, seminari, scuole, soggiorni all'estero pubblicazioni scientifiche e altre analoghe, in modo tale che il totale dei crediti che la dottoranda o il dottorando consegue al termine del ciclo corrisponda a 180 CFU. Il Collegio definisce le varie attività, anche in base



alle esigenze delle dottorande e dei dottorandi. Un congruo numero di crediti, non inferiore a 20, è riservato ad attività autonomamente scelte e approvate dal Collegio. La mancata partecipazione alle attività didattiche obbligatorie comporta, di norma, la non ammissione all'esame finale e l'esclusione dal corso di dottorato con conseguente sospensione della borsa di studio.

2. Le attività didattiche e di ricerca delle dottorande e dei dottorandi sono assicurate, come parte integrante del carico didattico, dai componenti del Collegio dei docenti, da altri membri del Dipartimento o dei Dipartimenti che concorrono ai dottorati, oltre che da esperte e esperti italiani e stranieri prescelti e appositamente invitati dal Collegio dei docenti. Tali attività possono anche svolgersi in centri di ricerca pubblici e privati diversi dall'università.
3. Le dottorande e i dottorandi svolgono esclusivamente attività di alta formazione, di avviamento alla ricerca e di ricerca. Con l'autorizzazione del Collegio dei docenti, possono svolgere limitata attività didattica di supporto nell'ambito di corsi istituzionali su temi strettamente connessi ai loro interessi di ricerca nei limiti stabiliti dal presente Regolamento.

CAPO III. ACCESSO AI CORSI DI DOTTORATO

Articolo 14 - Accesso

1. L'ammissione ai corsi di dottorato avviene sulla base di una selezione pubblica, che deve concludersi, di norma, entro il 31 ottobre di ciascun anno, fatta eccezione dei corsi di dottorato attivati in convenzione con imprese, dei corsi di dottorato industriali e dei progetti di collaborazione comunitari e internazionali che possono prevedere scadenze diverse. La domanda di partecipazione può essere presentata da cittadine e cittadini italiani o stranieri che, alla data di scadenza del bando, sono in possesso di almeno uno dei seguenti titoli:
 - laurea specialistica o magistrale;
 - laurea dell'ordinamento previgente a quello introdotto con il D.M. 3 novembre 1999, n. 509 modificato con D.M. 22 ottobre 2004, n. 270;
 - titolo accademico di secondo livello rilasciato dalle istituzioni facenti parte del comparto AFAM (Alta Formazione Artistica e Musicale);
 - titolo accademico conseguito all'estero purché comparabile per livello e campo disciplinare al titolo di Laurea magistrale, riconosciuto idoneo ai soli fini della partecipazione al concorso.
2. La domanda di partecipazione può essere altresì presentata da coloro che conseguono il titolo di studio richiesto dal bando entro la data di iscrizione al corso di dottorato, pena la decadenza dall'ammissione al corso. L'idoneità del titolo estero è accertata dalla Commissione giudicatrice per l'accesso al corso di dottorato nel rispetto della normativa vigente in Italia e nel Paese dove è stato rilasciato il titolo stesso e nel rispetto dei trattati o accordi internazionali in materia di riconoscimento di titoli per il proseguimento degli studi. Ai fini dell'idoneità il titolo deve essere valido nel Paese di conseguimento per l'iscrizione a un corso di dottorato. Qualora la dichiarazione di valore o altra documentazione presentata dalla candidata o dal candidato non attesti tale validità, l'interessata o l'interessato decade dal corso di dottorato e è tenuto alla restituzione della borsa di dottorato eventualmente percepita. La candidata o il candidato in possesso di titolo che non sia già stato dichiarato equipollente alla laurea deve, unicamente ai fini dell'ammissione al dottorato, corredare la domanda di partecipazione al concorso con i documenti utili a consentire la verifica sull'idoneità e veridicità dei titoli posseduti.



3. Coloro che siano già in possesso di un titolo di Dottore di ricerca non possono essere ammessi a sostenere le prove di ammissione per un corso avente tematiche analoghe a quelle in cui si è già conseguito il titolo.
4. Coloro che abbiano già usufruito, anche parzialmente, di una borsa per la frequenza di un corso di dottorato di ricerca in Italia non possono beneficiare di un'ulteriore borsa di studio di dottorato.
5. Il bando per l'ammissione, redatto in italiano e in inglese, è pubblicizzato, per almeno trenta giorni, in via telematica sul sito web dell'Ateneo, sul sito europeo EURAXESS e sulla piattaforma "Bandi" del Ministero. Il bando indica i criteri di accesso e di valutazione dei titoli, la presenza di eventuali prove scritte, inclusi test riconosciuti internazionali, nonché le modalità di svolgimento dei colloqui, che possono prevedere anche la presentazione e la discussione di un progetto di ricerca. Se il bando prevede una quota di posti riservati a studentesse e studenti laureati in università estere, ovvero a borsiste o borsisti di stati esteri o di specifici programmi di mobilità internazionale, è possibile stabilire modalità di svolgimento della procedura di ammissione differenziate, formando in tal caso, una graduatoria separata.
6. I bandi di selezione possono prevedere:
 - a. l'ammissione di idonei al corso in caso di rinuncia delle vincitrici o dei vincitori se si rendono disponibili ulteriori risorse esterne, entro e non oltre la data di avvio del corso;
 - b. la riserva di una quota delle borse e delle altre forme di sostegno finanziario a favore di soggetti che hanno conseguito, presso università estere, il titolo di studio richiesto per l'ammissione al corso di dottorato.
7. Le candidate o i candidati saranno ammessi ai corsi di dottorato secondo l'ordine decrescente di punteggio, fino alla copertura del numero dei posti messi a bando; il numero dei posti con borsa di studio potrà essere aumentato a seguito di ulteriori finanziamenti da enti esterni, pubblici o privati, ottenuti sia attraverso bandi competitivi che tramite accordi.
8. La Rettrice o il Rettore nomina con proprio decreto, sentito il Collegio dei docenti, la commissione incaricata della valutazione comparativa delle candidate e dei candidati, composta da tre membri scelti tra professoresse, professori, ricercatrici e ricercatori universitari di ruolo, che fanno parte del Collegio dei docenti, cui possono essere aggiunti non più di due esperte o esperti, interni o esterni anche stranieri, scelti nell'ambito degli enti e delle strutture pubbliche e private di ricerca, purché la composizione complessiva risulti in numero dispari. Nel caso in cui il dottorato si articoli in più curricula, la commissione è composta da due membri per ciascun curriculum appartenenti ai relativi Comitati scientifici, in ogni caso garantendo il numero dispari dei suoi componenti. Le commissioni concludono le operazioni entro 60 giorni dalla data del decreto rettorale di nomina. Decorso tale termine, la commissione che non abbia concluso i suoi lavori decade e la Rettrice o il Rettore nomina una nuova commissione, con esclusione dei componenti decaduti.
9. Nel caso di dottorati istituiti a seguito di accordi di cooperazione interuniversitaria internazionale, la commissione e le modalità di ammissione sono definite secondo quanto previsto negli accordi stessi.



Articolo 15 - Supervisione della tesi, ammissione agli anni successivi e accertamento dell'attività di didattica e ricerca

1. A ciascuna dottoranda o dottorando sono assegnati una supervisora o un supervisore e una o più cosupervisore o cosupervisor, di cui almeno uno di provenienza accademica, scelti dal Collegio nel rispetto della normativa vigente, anche tra soggetti esterni ad esso, purché almeno uno in possesso dei requisiti richiesti per i componenti del Collegio medesimo.
2. I supervisori devono garantire un numero di anni di servizio pari almeno alla durata del dottorato. I Supervisori svolgono i seguenti compiti:
 - a. contribuire alla definizione del piano formativo e di ricerca individuale oggetto dell'attività della dottoranda o del dottorando;
 - b. monitorare la disponibilità di fondi e attrezzature sufficienti alla realizzazione del progetto di ricerca proposto;
 - c. seguire l'intero percorso formativo, garantire le verifiche periodiche previste e fornire un'annuale relazione al Collegio dei docenti sull'attività svolta;
 - d. segnalare alla Coordinatrice o al Coordinatore l'assenza ingiustificata della dottoranda o del dottorando;
 - e. assumere il ruolo di relatrice o relatore della tesi finale di dottorato.
3. La cosupervisora o il cosupervisore coadiuva la supervisora o il supervisore nella guida della dottoranda o del dottorando nella realizzazione del percorso formativo e di ricerca fino al completamento della stesura della tesi. La sostituzione della supervisora o del supervisore o della cosupervisora o del cosupervisore deve essere motivata e approvata dal Collegio dei docenti.
4. Il passaggio d'anno è approvato dal Collegio dei docenti, di norma entro il termine dell'annualità, sulla base di una relazione scritta e di un colloquio sostenuto dalle dottorande e dai dottorandi sulle attività di didattica e di ricerca svolte, acquisita la valutazione della supervisora o del supervisore e previo parere delle cosupervisore o dei cosupervisor, secondo modalità definite dal Collegio dei docenti.
5. Al termine del corso il Collegio dei docenti esamina la tesi di dottorato e la relazione triennale sulle attività formative e di ricerca svolte, corredata dall'elenco delle pubblicazioni.

Articolo 16 - Durata dei corsi, proroga, sospensione, esclusione e decadenza

1. I corsi di dottorato hanno la durata prevista per i cicli dottorali e sono organizzati autonomamente per ogni ciclo. È esclusa di norma la possibilità di far coincidere le attività didattiche di più cicli dello stesso dottorato. Le attività didattiche di maggiore impegno finanziario e significato scientifico possono essere estese a tutti i cicli attivi.
2. Per comprovati motivi che non consentono la presentazione della tesi di dottorato nei tempi previsti dalla durata del corso, il Collegio dei docenti può concedere, su richiesta della dottoranda o del dottorando, una proroga per la consegna della tesi della durata massima di dodici mesi, senza ulteriori oneri finanziari. La richiesta di proroga, validata dalla supervisora o dal supervisore, deve essere presentata almeno un mese prima della data prevista per la fine del corso.
3. Una proroga della durata del corso di dottorato per un periodo non superiore a dodici mesi può essere, altresì, decisa dal Collegio dei docenti per motivate esigenze scientifiche assicurando, in tal caso, la corrispondente estensione della durata della borsa di studio con fondi a carico



del bilancio dell'Ateneo.

4. Le dottorande e i dottorandi possono chiedere la sospensione del corso per una durata massima di sei mesi previa approvazione del Collegio docenti nei seguenti casi:
 - a. maternità, paternità, adozione e affidamento, in conformità con la normativa vigente in materia;
 - b. malattia o infortunio documentati superiori a 30 giorni;
 - c. frequenza dei corsi per l'abilitazione all'insegnamento e per tutti gli altri previsti dalla legge per analoghe finalità;
 - d. svolgimento del periodo di prova in caso di assunzione a tempo indeterminato presso la Pubblica Amministrazione;
 - e. in caso di gravi e documentati motivi personali e familiari;
 - f. in tutti gli altri casi previsti dalla legge.

La sospensione della frequenza delle attività dei corsi di dottorato, concessa con Decreto del Rettore acquisita la proposta del Collegio, comporta il prolungamento del periodo di durata del corso con conseguente differimento delle scadenze.

Per la durata della sospensione non è prevista la corresponsione della borsa di studio, del budget di ricerca o di altro finanziamento equivalente; il diritto all'eventuale borsa di studio è comunque mantenuto con successivo recupero alla ripresa della frequenza, fermo restando che le annualità di borsa non possono eccedere la durata del corso. In riferimento allo svolgimento del periodo di prova ai fini di assunzione a tempo indeterminato presso la Pubblica Amministrazione, la dottoranda o il dottorando devono chiedere una sospensione per il medesimo periodo.

Al termine del periodo di sospensione la dottoranda o il dottorando riprenderà la frequenza del corso, dandone comunicazione scritta alla Coordinatrice o al Coordinatore e al competente Ufficio per gli atti amministrativi conseguenti. Terminato il periodo di sospensione il Collegio dei docenti delibera in merito al percorso didattico/formativo da seguire per il recupero dell'attività di formazione, la prosecuzione e il completamento del corso.

Nel computo del periodo di sospensione massimo di sei mesi non si calcolano i periodi obbligatori di congedo parentale, di maternità/paternità e puerperio per i quali la sospensione di un anno è da intendersi per ogni evento.

5. I periodi di proroga e di sospensione non possono complessivamente eccedere la durata di 18 mesi, fatti salvi i casi in cui la sospensione non sia esplicitamente consentita da una norma di legge.
 6. Il Collegio dei docenti con motivata delibera, acquisito il parere della supervisora o del supervisore e della Cosupervisora o del Cosupervisore e sentiti la dottoranda o il dottorando, nel rispetto del principio del contraddittorio, può proporre al Rettore l'esclusione dal corso con revoca della borsa, nei seguenti casi:
 - a. assenza prolungata e non giustificata ai corsi;
 - b. motivato giudizio negativo sull'attività svolta;
 - c. giudizio negativo in sede di verifica annuale dell'attività e in sede di valutazione della relazione triennale per l'ammissione alla valutazione esterna e all'esame finale;
 - d. prestazioni di lavoro non autorizzate;
 - e. comportamenti in contrasto con le norme vigenti in materia di Codice Etico di Ateneo.
- Spetta alla Coordinatrice o al Coordinatore e alla supervisora o al supervisore segnalare tempestivamente al Collegio e agli uffici amministrativi preposti situazioni di mancato rispetto degli obblighi da parte delle dottorande e dei dottorandi che possano comportare esclusione e decadenza dal corso di dottorato. La Coordinatrice o il Coordinatore comunica alla dottoranda



o al dottorando interessato l'esito della decisione del Collegio e trasmette il Verbale agli uffici amministrativi competenti per gli atti consequenti. L'esclusione è formalizzata con Decreto del Rettore e comporta la decadenza dal corso, con la conseguente chiusura della posizione e la perdita dello status di dottoranda o dottorando, dell'eventuale borsa e del budget di ricerca non fruito. La decadenza decorre dalla data della delibera del Collegio dei docenti.

7. Ai dottorandi la cui carriera risultò ancora aperta a distanza di 3 anni dalla data di conclusione del Corso, viene applicata altresì la "decadenza d'ufficio". La data di conclusione del corso è determinata sulla base delle eventuali sospensioni e proroghe eventualmente ottenute entro il termine ordinario del corso conformemente alla normativa vigente, di cui ai precedenti commi 3 e 4. I periodi di proroga per consegna tesi eventualmente autorizzati dal Collegio dei docenti, di cui al precedente comma 2, sono compresi nel computo dei 3 anni.
Il procedimento di decadenza è avviato d'ufficio mediante comunicazione di avvio del procedimento all'interessato ai sensi degli artt. 6, 7, 8 e 10 della Legge n. 241/90, e si conclude entro i tre mesi successivi con l'adozione di un Decreto del Rettore. La chiusura della posizione comporta la perdita dello status di dottoranda o dottorando. La decadenza decorre dalla data di conclusione del Corso.
8. La dottoranda o il dottorando può, in qualunque momento, rinunciare alla prosecuzione del corso presentando apposita domanda irrevocabile e incondizionata dandone comunicazione alla Coordinatrice o al Coordinatore e agli uffici amministrativi competenti. L'erogazione dell'eventuale borsa di studio è mantenuta fino alla data della rinuncia. Con la rinuncia alla prosecuzione del corso la dottoranda o il dottorando non ha diritto alla restituzione delle tasse e dei contributi già versati.

Articolo 17 - Conseguimento del titolo

1. Il titolo di Dottoressa o di Dottore di ricerca, abbreviato con le diciture "Dott. Ric." o "Ph. D.", è rilasciato a seguito della positiva valutazione di una tesi di ricerca che contribuisca all'avanzamento delle conoscenze o delle metodologie nel campo di indagine prescelto. La tesi di dottorato è redatta in lingua italiana o inglese, o in altra lingua, previa autorizzazione del Collegio dei docenti e è corredata da una sintesi, redatta in lingua inglese.
2. Al termine del corso, il Collegio dei docenti:
 - a. esamina la tesi di dottorato e la relazione triennale sulle attività formative e di ricerca svolte, corredata dall'elenco delle pubblicazioni e dalla sintesi redatta in lingua inglese;
 - b. esprime un giudizio sulle attività formative e di ricerca svolte nell'arco del triennio e approva, a seguito del colloquio sostenuto dalla dottoranda o dal dottorando, acquisita la valutazione della supervisora o del supervisore, l'ammissione alla fase di valutazione esterna e all'esame finale;
 - c. individua, nel rispetto della normativa vigente e di quanto previsto nel presente Regolamento, le valutatrici e i valutatori esterni e i componenti della Commissione giudicatrice per l'esame finale, da nominarsi con Decreto rettorale.
3. La tesi, unitamente alla relazione sulle attività svolte durante il corso di dottorato e sulle eventuali pubblicazioni, è esaminata da almeno due valutatrici o valutatori, non appartenenti all'ente che rilascia il titolo di dottorato e in possesso di un'esperienza di elevata qualificazione, di cui almeno uno è un docente universitario. Le valutatrici o i valutatori possono appartenere a istituzioni estere o internazionali. Entro trenta giorni dal ricevimento della tesi, le valutatrici o i valutatori esprimono un giudizio analitico scritto, proponendo l'ammissione alla discussione



pubblica o il rinvio della discussione della tesi per un periodo non superiore a sei mesi. Trascorso tale periodo, la tesi, corredata da un nuovo parere scritto delle valutatrici o dei valutatori, è in ogni caso ammessa alla discussione.

4. La discussione si svolge pubblicamente innanzi a una commissione formata da almeno tre membri, nominata dalla Rettrice o dal Rettore su proposta del Collegio dei docenti, nel rispetto, ove possibile, dell'equilibrio di genere. In ogni caso, la Commissione è composta per almeno due terzi da soggetti non appartenenti alla sede amministrativa del corso e per non più di un terzo da componenti appartenenti ai soggetti partecipanti al dottorato. In ogni caso, la commissione è composta per almeno due terzi da componenti di provenienza accademica. Può essere nominata una unica Commissione per ciascun ciclo di corso di dottorato, con il compito di esaminare le dottorande e i dottorandi sia ammessi alla discussione secondo le normali scadenze, sia incorsi in rinvio da parte delle valutatrici o dei valutatori, sia che abbiano ottenuto la proroga di cui all'art. 16 comma 2. Nel caso di dottorati comprendenti curricula o tematiche differenziate il Collegio dei Docenti può prevedere la costituzione di più commissioni giudicatrici composte da membri appartenenti ai settori scientifico-disciplinari ai quali fanno più specificatamente capo i singoli curricula. La Coordinatrice o il Coordinatore del corso, sentito il Collegio e le Direttrici o i Direttori di curriculum ove presenti, stabilisce un calendario dell'Esame Finale nel rispetto delle scadenze fissate dagli uffici amministrativi competenti. Nel caso di dottorati istituiti a seguito di accordi internazionali, la Commissione è costituita secondo le modalità previste negli accordi stessi, nel rispetto della normativa vigente in ciascuno dei Paesi interessati.
5. L'esame finale può svolgersi in presenza, oppure, su autorizzazione del Coordinatore del corso, in modalità mista o in modalità esclusivamente telematica sincrona. Il Direttore Generale può autorizzare le spese per la partecipazione dei componenti esterni compatibilmente con i vincoli di bilancio d'Ateneo.
6. La data per la discussione della tesi non può essere disattesa. In caso di assenza all'esame finale per malattia o forza maggiore, dietro presentazione di idonea documentazione attestante la causa dell'assenza, la dottoranda o il dottorando è ammesso a discutere la tesi successivamente. Al termine della discussione, la commissione esprime un giudizio scritto e motivato sulla tesi, che è approvata o respinta. La Commissione, con voto unanime, ha facoltà di attribuire la lode in presenza di risultati di particolare rilievo scientifico. La Commissione approva altresì, laddove ne ricorrono le condizioni e nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente e dal presente Regolamento, il rilascio del Certificato aggiuntivo di Doctor Europaeus; in tal caso al Verbale della Commissione giudicatrice sono allegate le valutazioni positive di due valutatrici o valutatori esterni europei. In caso di giudizio negativo la dottoranda o il dottorando perde il diritto di discutere nuovamente la tesi.
7. Il titolo di Dottoressa o Dottore di ricerca, conseguito all'atto del superamento dell'esame finale, è conferito dalla Rettrice o dal Rettore. L'Università ne certifica il conseguimento. Nell'ambito delle Convenzioni tra università sottoscritte dall'Ateneo nel rispetto della normativa vigente, è altresì possibile prevedere il rilascio del titolo accademico doppio, multiplo o congiunto. Ai fini del conferimento del titolo e conseguente chiusura della carriera, la tesi è depositata nell'archivio aperto d'Ateneo dei prodotti della ricerca secondo le scadenze fissate dagli uffici amministrativi competenti. Successivamente al rilascio del titolo, l'Università cura, anche per via telematica, il deposito di copia della tesi finale presso le biblioteche nazionali centrali di Roma e Firenze. Durante il periodo che intercorre tra la conclusione del corso e l'esame finale, ivi compreso l'eventuale periodo di rinvio, la dottoranda o il dottorando non ha diritto all'erogazione della borsa di studio né al budget individuale; fino al momento dell'esame finale



è estesa la possibilità di accesso alle strutture universitarie necessarie per il perfezionamento della sua attività di ricerca. Le attività formative svolte dalle dottorande e dai dottorandi in una o più sedi sono certificate da un documento allegato al diploma finale (diploma supplement).

Articolo 18 - Borse e contributi

1. Le borse di studio e le altre forme di sostegno finanziario sono assegnate secondo l'ordine definito nella graduatoria di merito.
2. La definizione degli importi e le condizioni di assegnazione delle borse di studio sono disciplinate da decreti ministeriali. Le borse di studio hanno durata annuale e sono rinnovate di anno in anno, per un periodo massimo pari alla durata del corso, a condizione che la dottoranda o il dottorando abbia completato il programma delle attività previste, verificato dal Collegio dei docenti. L'importo della borsa, da erogare in rate mensili posticipate, è determinato in misura non inferiore a quella prevista dalla normativa vigente. Tale importo è incrementato nella misura del 50% per un periodo complessivo non superiore a 12 mesi per attività di ricerca all'estero. Tale periodo può essere esteso fino a un periodo massimo complessivo di 18 mesi per i dottorati in co-tutela con istituzioni estere. L'incremento è dovuto per periodi di permanenza continuativi e non inferiori a 30 giorni. La maggiorazione non può essere percepita per i soggiorni nel paese di provenienza o nel paese di residenza.
3. La borsa è soggetta al versamento dei contributi previdenziali INPS come previsto dalla normativa vigente.
4. Chi ha già usufruito di una borsa di dottorato, anche parzialmente, non può usufruirne una seconda volta.
5. La borsa non è cumulabile con alcuna altra borsa di studio o con altre forme di sostegno finanziario, tranne con quelle previste per integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di formazione e di ricerca. Non è consentito il cumulo della borsa di dottorato con assegni di ricerca. Le beneficiarie e i beneficiari di assegni di ricerca, vincitori di borsa di studio nell'ambito di un corso di dottorato, devono rinunciare irrevocabilmente all'assegno o alla borsa di studio entro la data di inizio dei corsi.
6. Il limite massimo di reddito compatibile con la borsa di studio è, in ogni caso, non superiore all'importo annuo della borsa medesima. In caso di superamento del suddetto limite di reddito, la borsa si intende revocata per l'intero anno e quelli futuri. Per la verifica del limite fissato, l'interessata o l'interessato è tenuto/a a dichiarare annualmente il reddito percepito e a segnalare tempestivamente l'eventuale superamento del limite prescritto.
7. Le borse finanziate da soggetti pubblici o privati, nazionali o internazionali, possono essere subordinate alla presenza di specifici requisiti e vincolate allo svolgimento di specifici temi di ricerca da parte della dottoranda o del dottorando cui la borsa viene assegnata.
8. Per le borsiste e i borsisti degli Stati esteri e per le beneficiarie e i beneficiari di borse di studio o di altre forme di sostegno finanziario nell'ambito di specifici programmi di mobilità si fa riferimento a quanto previsto dalla relativa regolamentazione.
9. Nel caso di inserimento nel ruolo di ricercatrici o ricercatori universitari o ruoli equipollenti, è consentita la prosecuzione della frequenza del corso di dottorato, previa rinuncia alla borsa.
10. A decorrere dal primo anno del corso di dottorato è assicurato a ogni dottoranda o dottorando titolare di borsa e non, in aggiunta alla eventuale borsa di studio, un budget individuale per lo svolgimento dell'attività di ricerca in Italia e all'estero, adeguato alla tipologia del corso di dottorato pari al dieci per cento (10%) dell'importo della borsa.



Nel caso di co-tutela di tesi di dottorato in ingresso (incoming) non è prevista l'assegnazione del budget annuale per attività di ricerca.

Il budget, cumulabile con la maggiorazione della borsa prevista per periodi di studio all'estero, è vincolato al dottorando o alla dottoranda e non può essere speso o utilizzato da altri soggetti. Tutte le richieste di utilizzo del budget individuale devono essere sempre motivate e approvate preventivamente, con autorizzazione, dal supervisore o dalla supervisora della dottoranda o del dottorando e dalla Coordinatrice o dal Coordinatore del corso, i quali verificano e certificano l'attinenza e la congruità delle spese con l'attività di ricerca svolta. Non sono previste anticipazioni rispetto al budget che spetterebbe negli anni successivi. Per gli anni successivi al primo, la quota annuale del budget è assegnata previo superamento del passaggio d'anno e perfezionamento dell'iscrizione al nuovo anno di corso. Qualora la quota annuale del budget individuale non sia interamente spesa, gli eventuali residui si cumulano con l'ammontare previsto per il successivo anno di corso.

L'intero budget deve essere speso entro il termine finale del corso di dottorato e pertanto entro l'ultimo anno di corso. Se la dottoranda o il dottorando non è valutato positivamente ai fini del rinnovo della borsa e non perfeziona l'iscrizione al corso per gli anni successivi al primo, oppure rinuncia alla borsa, l'importo del budget non utilizzato rimane nella disponibilità dell'Amministrazione.

Non è possibile richiedere l'utilizzo del budget individuale:

- a. durante un eventuale periodo di sospensione dal corso di dottorato;
- b. per attività il cui svolgimento è previsto nel periodo di sospensione;
- c. successivamente al termine finale del corso;
- d. per attività il cui svolgimento è previsto oltre il termine finale del corso;
- e. durante l'eventuale periodo di proroga per la consegna della tesi.

Le spese ammissibili e le modalità di erogazione sono disciplinate dall'Ateneo nell'ambito di apposite Linee Guida.

CAPO IV. DIRITTI E DOVERI DELLE DOTTORANDE E DEI DOTTORANDI

Articolo 19 - Diritti e obblighi

1. L'ammissione al dottorato comporta un impegno esclusivo e a tempo pieno, salvo quanto previsto ai commi che seguono. La qualifica di dottoranda o di dottorando si ottiene con l'iscrizione a un corso di dottorato, decorre dalla data di inizio del corso e perdura fino al conseguimento del titolo o all'esclusione al corso o alla rinuncia allo stesso. Dal termine della durata legale del corso non valgono le norme vigenti in materia di compatibilità e incompatibilità applicabili ai corsi di dottorato (di cui ai seguenti commi 6 e 8) e delle limitazioni di cui all'art. 19 del presente Regolamento.
2. Le dottorande e i dottorandi devono seguire le attività didattiche e svolgere le attività di ricerca programmate dal Collegio dei docenti per ciascun anno accademico, presentare gli elaborati e i risultati prodotti nei termini e nelle modalità fissati dal presente Regolamento e dal Collegio. La valutazione delle attività delle dottorande e dei dottorandi è svolta dal Collegio dei docenti almeno una volta all'anno. La valutazione negativa comporta l'esclusione dal corso di dottorato. Il progetto formativo della dottoranda o del dottorando consiste:



- a. nello svolgimento, sotto la guida di una supervisora o di un supervisore e una o più cosupervisore o cosupervisor, di un programma di ricerca individuale approvato dal Collegio dei docenti e riferito a un tema tra quelli previsti dal corso;
 - b. nella frequenza di attività didattiche e formative complementari all’attività di ricerca, che deve essere approvata dal Collegio dei docenti.
3. Una disciplina specifica può essere stabilita nel caso di dottorato in convenzione con un’impresa, corso di dottorato industriale o nella forma dell’apprendistato di alta formazione, per le dipendenti pubbliche e i dipendenti pubblici che non beneficiano dell’aspettativa prevista dalla contrattazione collettiva o del congedo per motivi di studio.
 4. Per la dottoranda o il dottorando è ordinariamente previsto lo svolgimento di attività di ricerca e formazione, coerenti con il progetto di dottorato, presso istituzioni di elevata qualificazione all'estero, autorizzati ai sensi della normativa vigente.
 5. Qualora la dottoranda o il dottorando non intenda più dedicarsi al tema assegnato, né collaborare con il gruppo di ricerca e con la supervisora o il supervisore, il Collegio dei docenti può disporre l’attribuzione di un nuovo tema di ricerca, oppure la decadenza dal dottorato oppure può proporre l’esclusione e la decadenza dal corso con conseguente revoca della borsa di studio.
 6. Le dottorande e i dottorandi, qualora intendano intraprendere attività retribuite esterne o interne, anche occasionali e di breve durata, che consentano di acquisire competenze concernenti l’ambito formativo del dottorato, sono tenuti a darne comunicazione tempestiva al Collegio dei docenti il quale, dopo avere verificato la compatibilità delle medesime con il proficuo svolgimento del corso, può autorizzarne lo svolgimento.
 7. Ferma restando l’applicazione delle norme a tutela della genitorialità di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 12 luglio 2007, le dottorande e i dottorandi in congedo mantengono il diritto alla borsa di studio. Al termine del periodo di sospensione, la borsa di studio è erogata alla ripresa della frequenza del corso sino a concorrenza della durata complessiva della borsa di studio medesima.
 8. L’iscrizione al corso di dottorato di ricerca è incompatibile con l’iscrizione ad altro corso di dottorato - al di fuori dei casi di co-tutela di tesi - e a un corso di Laurea o di Laurea magistrale a frequenza obbligatoria. È consentita l’iscrizione contemporanea a un corso di dottorato di ricerca e a un corso di laurea o di laurea magistrale a frequenza non obbligatoria. La contemporanea iscrizione a un corso di dottorato di ricerca e a un master è subordinata alla valutazione positiva dei rispettivi organi di governo, previa verifica della sussistenza delle condizioni per l’acquisizione delle conoscenze e delle competenze necessarie al raggiungimento degli obiettivi formativi di ciascun percorso. La dottoranda o il dottorando è tenuto in ogni caso a comunicare al Collegio dei docenti l’eventuale contemporanea iscrizione ad altro corso di studio.
 9. Le dipendenti pubbliche e i dipendenti pubblici ammessi ai corsi di dottorato beneficiano, per il periodo di durata normale del corso, dell’aspettativa prevista dalla contrattazione collettiva o, se dipendenti in regime di diritto pubblico, del congedo straordinario per motivi di studio, compatibilmente con le esigenze dell’amministrazione, ai sensi dell’articolo 2 della Legge 13 agosto 1984, n. 476, con o senza assegni e salvo esplicito atto di rinuncia, solo se iscritti per la prima volta a un corso di dottorato, a prescindere dall’ambito disciplinare. Rimane fermo il diritto al budget per l’attività di ricerca svolta in Italia e all'estero.
 10. È condizione necessaria per il conseguimento del titolo di Dottore di ricerca che ciascuna dottoranda o ciascun dottorando acceda al catalogo IRIS e inserisca i dati relativi alla propria produzione scientifica.
 11. Le dottorande e i dottorandi sono tenuti a effettuare la compilazione dei questionari di valutazione del corso di dottorato frequentato annualmente e alla conclusione del corso.



Articolo 20 - Attività di tutorato e didattica integrativa

Le dottorande e i dottorandi possono svolgere, come parte integrante del progetto formativo, previo nulla osta del Collegio dei docenti e senza incremento dell'importo della borsa di studio e sentito il supervisore, attività di tutorato, anche retribuita, degli studenti dei corsi di laurea e di laurea magistrale, nonché, entro il limite di quaranta ore per ciascun anno accademico, attività di didattica integrativa. Le ore di attività didattica integrativa sono menzionate nella relazione annuale sulle attività didattiche svolte. Nel caso di fruizione di borsa di studio la remunerazione delle attività lavorative autorizzate non deve superare il valore dell'importo annuo della borsa.

CAPO V. NORME FINALI

Articolo 21 – Emanazione, entrata in vigore del Regolamento e norma transitoria

1. Il presente Regolamento è approvato dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione per gli aspetti di rispettiva competenza, ed è emanato con Decreto del Rettore.
2. Il presente Regolamento è pubblicato all'Albo ufficiale di Ateneo ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione all'Albo Ufficiale dell'Ateneo del Decreto Rettoriale di emanazione.
3. L'art. 5 del presente Regolamento "Procedure per l'istituzione e rinnovo dei corsi di dottorato" trova applicazione a partire dai corsi di dottorato relativi al Ciclo XLI (A.A. 2025/2026).